

**DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLE MODALITA' CON CUI SI RENDE DISPONIBILE CAPACITA' DI
TRANSITO E STOCCAGGIO PRESSO IL SISTEMA SIGEMI SECONDO QUANTO INDICATO
DALL'AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO (AGCM) CON PROVVEDIMENTO
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO N 30 DEL 7/08/2023**

1.0 Premessa

italiana petroli S.p.A. (di seguito la IP) ha ottenuto dall'AGCM nulla osta alla operazione di concentrazione relativa all'acquisizione del controllo esclusivo di una compagine sociale denominata ESE S.r.l., titolare di tutto il "business" petrolifero ivi previamente conferito dalla Esso Italiana S.r.l. (cd *downstream*), ad eccezione del ramo lubrificanti.

Con detto provvedimento l'Autorità ha prescritto nei termini e modi ivi stabiliti l'attuazione di alcune misure prescritte ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n 287/1990.

2.0 Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di comunicare ai soggetti terzi ed eventuali soggetti da essi controllati o collegati interessati, le modalità per l'attuazione delle misure prescritte dall'AGCM relativamente all'utilizzo della capacità di transito e stoccaggio messa a disposizione dalla IP presso il sistema SIGEMI - Sistema Integrato Genova Milano S.r.l. (di seguito semplicemente SIGEMI o Sistema).

Di seguito si espongono le principali regole da seguire, in conformità con le procedure del Sistema in argomento, per consentire ai soggetti terzi che ne abbiano i requisiti – secondo quanto previsto dal provvedimento dell'AGCM - di manifestare alla IP il proprio interesse e la relativa modulistica da utilizzare.

Si precisa che la capacità di stoccaggio del suddetto Sistema è nella disponibilità della IP *pro quota* sulla base di un contratto di utilizzo in essere tra la IP e SIGEA S.p.A., che a sua volta ne ha la disponibilità pro quota in base ad accordi contrattuali con SIGEMI.

Si fa presente, inoltre, che il presente documento non ha natura, né valore di proposta contrattuale e può essere modificato o integrato dalla IP in ogni momento, ove lo richiedano circostanze oggettive o soggettive e, comunque, sempre in ragione del mantenimento della conformità con le misure disposte dall'Autorità anche al fine di garantire l'assegnazione di capacità entro i termini di delibera.

Le richieste per l'utilizzo della capacità verranno soddisfatte, previa verifica dei requisiti, secondo l'ordine di ricezione delle manifestazioni di interesse da parte della IP e fino ad esaurimento della capacità disponibile di cui al successivo paragrafo 3.0 secondo il principio "*first come first served*".

3.0 Capacità di transito e stoccaggio messi a disposizione

La IP mette a disposizione a favore di soggetti terzi non verticalmente integrati e di eventuali soggetti da essi controllati o collegati, dotati dei requisiti meglio specificati al successivo paragrafo 6.0 del presente documento (di seguito semplicemente i Terzi), per un periodo di 15 anni a partire dal 1° gennaio 2024 - finché e nei limiti in cui la IP avrà la disponibilità, anche contrattuale, di capacità di stoccaggio presso il Sistema - la capacità per lo stoccaggio ed il transito di prodotti petroliferi presso SIGEMI nella misura complessiva, massima, del 40 % della quantità di benzina senza piombo, del 30% della quantità di gasolio ad uso autotrazione incluso il biodiesel e del 90% dei volumi di gasolio ad uso riscaldamento immessi al consumo nei mercati extra-rete dalla IP nel 2022.

Sulle risultanze del 2022, le suddette capacità massime sono dunque di 1.800 tonnellate annue di benzina senza piombo, 14.700 tonnellate annue di gasolio ad uso autotrazione incluso il biodiesel e 4.900 tonnellate annue di gasolio ad uso riscaldamento (di seguito **Volume Massimo**).

Il relativo contratto con i Terzi (di seguito anche "Accordo"), che decorrerà dal 1° gennaio 2024, ovvero dalla data di sottoscrizione, avrà una durata annuale e termini e condizioni di cui all'allegato C al presente documento denominato **Bozza Contratto IP per Transito e Stoccaggio presso il sistema SIGEMI**.

Il Terzo potrà manifestare il proprio interesse allo stoccaggio presso il Sistema fino ad un massimo di 1.800 tonnellate annue di benzina senza piombo e/o 14.700 tonnellate annue di gasolio ad uso autotrazione incluso il biodiesel e/o 4.900 tonnellate annue di gasolio ad uso riscaldamento, anche frazionate, come meglio specificato al successivo paragrafo 7.0. In applicazione del principio del "*take or pay*", il Terzo si obbliga a pagare il corrispettivo contrattuale per l'intera capacità oggetto dell'Accordo, a prescindere dall'effettiva utilizzazione della stessa, senza che al riguardo alcuna eccezione e/o pretesa possa essere avanzata dal Terzo nei confronti della IP a qualsivoglia titolo e/o causa.

Il Terzo non potrà stoccare e/o far transitare un quantitativo superiore a quello contrattualizzato con la IP nell'Accordo.

4.0 Modalità di stoccaggio e transito

Le consegne al Sistema e i ritiri dal Sistema da parte del Terzo dovranno avvenire con cadenza regolare e quantità equamente ripartite nell'anno, secondo quanto previsto dalle condizioni di utilizzo del sistema logistico di SIGEMI S.r.l. e in base ai programmi mensili concordati con la IP, al fine di assicurare un funzionamento efficiente delle attrezzature di SIGEMI.

Operatività del Terzo sul Sistema:

- **Consegna del prodotto al Sistema:** Il Terzo potrà introdurre prodotto via mare con navi cisterna (secondo caratteristiche della darsena petroli del porto di Genova ed in lotti minimi da 2.000 tonnellate), in alternativa via oleodotto o mediante acquisti in “tank transfer” (grazie ad accordi siglati con utilizzatori operanti sul Sistema).
- **Stoccaggio dei prodotti petroliferi:** verrà effettuato in serbatoi promiscui da parte di SIGEMI;
- **Movimentazioni e consegne di SIGEMI al Terzo:** i prodotti verranno messi a disposizione del Terzo al carico via terra presso i depositi di Lacchiarella e Genova San Quirico in modalità FCA (INCOTERMS ult. ed.).

Ciascun prodotto transitato e stoccato rimarrà di proprietà del Terzo e dovrà possedere caratteristiche qualitative rientranti nei limiti contrattuali di specifica.

Saranno a carico del Terzo qualunque obbligo derivante dalla normativa italiana in materia di biocarburante, nonché qualunque impegno in merito alle scorte d'obbligo.

5.0 Compensi

Il corrispettivo dei servizi oggetto dell'Accordo sarà definito in linea con la misura indicata dall'AGCM nel provvedimento di cui al precedente punto 2.0 e sarà condiviso successivamente con i soggetti terzi che hanno manifestato interesse.

Tutti i prezzi saranno assoggettati ad I.V.A. ed eventuali altri oneri previsti dalla legge.

Resteranno a carico del Terzo tutti gli oneri aggiuntivi/accessori al contratto tra la IP ed il Terzo ed alle singole operazioni di compravendita in stock transfer, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri per consegne via mare legati alle prescrizioni delle Autorità Locali, le tasse sulle merci sbarcate, le tasse di sdoganamento, gli oneri relativi alle scorte d'obbligo, nonché qualsiasi altro onere fiscale, doganale, portuale, etc. Il Terzo provvederà per proprio conto al pagamento delle accise secondo le procedure previste dalla normativa pro tempore vigente.

6.0 Requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura

Sulla base di quanto stabilito dal provvedimento dell'Autorità, sono ammessi tutti gli operatori terzi non verticalmente integrati, ovvero operatori (i) con presenza logistica (per il tramite di terminali propri o contrattualizzati con terzi) e (ii) con canali di distribuzione e somministrazione diretta al consumatore su territorio nazionale.

Tali operatori dovranno fornire e mantenere efficaci adeguate garanzie finanziarie per far fronte agli impegni contrattuali assunti e al pagamento degli oneri aggiuntivi/accessori come riportato, in maniera indicativa e non esaustiva nella sezione 5.

A tal fine, il Terzo dovrà consegnare, all'atto della stipula dell'Accordo idonee garanzie finanziarie a copertura di tutte le sue obbligazioni, inclusa copia di documentazione comprovante la prestazione da parte del Terzo all'Agenzia delle Dogane competente della cauzione di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. del 26 ottobre 1995 n. 504 e garanzia autonoma bancaria di cui all'Allegato C (Bozza Contratto IP per Transito e Stoccaggio presso il sistema di SIGEMI S.r.l.).

Inoltre, sulla base di quanto stabilito dal provvedimento dell'Autorità, tutti indistintamente gli operatori dovranno essere dotati di adeguati requisiti di affidabilità finanziaria, reputazionale e logistica che rispettino gli standard di efficienza e legalità previste dalle normative di settore e dalle policy del Gruppo API.

7.0 Procedura

Entro la terza settimana di Dicembre, IP pubblicherà sul suo sito internet, in sezione dedicata, la capacità di stoccaggio disponibile presso il Sistema di cui al precedente paragrafo 3.0.

Ciascun operatore terzo non verticalmente integrato, avente i requisiti di cui al precedente paragrafo 6.0 dovrà:

1. manifestare il proprio interesse allo stoccaggio presso il Sistema attraverso l'allegato modulo, Allegato A;
2. autocertificare i requisiti attraverso l'allegato modulo sub B.

I moduli di cui ai punti 1 e 2 sopra citati nel presente paragrafo 7.0 dovranno essere compilati in ogni parte, sottoscritti a cura del legale rappresentante od altra persona dotata di comprovati idonei poteri e trasmettersi all'indirizzo Impegni_Sigemi@italianapetroli.it; come innanzi descritto.

La data e l'ora di ricezione da parte della IP della manifestazione di interesse determineranno l'ordine di priorità per l'applicazione del principio "*first come first served*". Costituirà condizione di preferenza l'avvenuta adozione da parte dell'operatore terzo non verticalmente integrato di un modello di organizzazione gestione e controllo, in esecuzione del D.lgs. 231/2001, e relativo codice etico.

La IP provvederà a verificare la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.0 e ad analizzare la documentazione trasmessa con riserva di chiederne integrazione, se necessario.

Nel caso sia richiesta dalla IP la suddetta integrazione la documentazione dovrà essere trasmessa dal Terzo alla IP entro e non oltre 2 giorni lavorativi.

La IP riscontrerà per iscritto la manifestazione di interesse entro 7 giorni dalla sua ricezione ovvero dalla ricezione della sopra citata documentazione integrativa, laddove richiesta e, ove permanga capacità disponibile, inviterà il Terzo ad un successivo incontro.

A tale incontro, che avrà luogo entro 14 giorni dal ricevimento da parte della IP del modulo attestante la manifestazione di interesse, la IP illustrerà il contenuto del proprio contratto standard, come da Allegato C, i dettagli di natura commerciale e tecnico-operativa, e le condizioni di utilizzo del sistema logistico di SIGEMI.

Ad avvenuta condivisione di tali dettagli, entro 17 giorni dal ricevimento da parte della IP del modulo attestante la manifestazione di interesse, la IP ed il Terzo procederanno alla stipula del contratto come precedentemente illustrato.

La IP informerà gli operatori terzi sulla propria pagina web dell'eventuale raggiungimento del 100% della capacità assegnabile per l'anno. In tal caso a fronte dell'esaurimento della capacità assegnabile, la IP non darà successivo riscontro ad ulteriori richieste avanzate dagli operatori.

Ove alla scadenza del primo anno, il Terzo rinnovasse il contratto, la IP darà comunicazione sulla propria pagina web della già assegnata disponibilità annuale.

ALLEGATO A**Modulo Manifestazione d’Interesse
per accordo di stoccaggio e transito presso Sigemi****Spett.le**

italiana petroli S.p.A.

Via Salaria n. 1322

00138 Roma

e-mail: Impegni_Sigemi@italianapetroli.it

Oggetto: Manifestazione d’interesse per accordo di stoccaggio e transito presso SIGEMI

La sottoscritta società _____ ,

con sede in _____, Via _____ n.

_____, Capitale sociale euro _____, Partita IVA n.

_____, Codice Fiscale n. _____,

iscritta al registro delle Imprese di _____, n.

_____, in persona di _____,

nato/a a _____, il _____, nella sua qualità di

_____, munito

dei necessari poteri e della legale rappresentanza per il loro esercizio (la “Società”),

PREMESSO

- che ha preso visione dell’inserzione con cui la italiana petroli S.p.A. (la “IP”) ha indetto una procedura per l’offerta di capacità presso il sistema SIGEMI per servizi di ricevimento, stoccaggio e consegna di benzina, gasolio uso autotrazione incluso il biodiesel e gasolio uso riscaldamento;
- che ha preso visione sul sito <https://ip.gruppoapi.com/> del documento illustrativo dei criteri e delle modalità per la partecipazione a detta procedura (il Documento Illustrativo);
- che la Società è interessata al ricevimento, stoccaggio e riconsegna di propria benzina e/o gasolio uso autotrazione e/o gasolio uso riscaldamento presso il sistema SIGEMI,

con la presente,

MANIFESTA

il proprio interesse all'offerta così come specificata nel Documento Illustrativo e, più precisamente a far transitare presso il sistema SIGEMI i seguenti quantitativi annuali di prodotto (barrare una o più voci che interessano indicando i quantitativi richiesti entro il Volume Massimo):

- benzina senza piombo: _____ tonnellate/annue e/o
- gasolio ad uso autotrazione incluso il biodiesel: _____ tonnellate/annue e/o
- gasolio ad uso riscaldamento: _____ tonnellate/annue

e per l'effetto

CHIEDE

di essere contattata presso uno dei seguenti recapiti per la discussione dei dettagli contrattuali ed operativi e l'eventuale stipula dell'accordo di stoccaggio e transito:

indirizzo di e-mail: _____

e

DICHIARA

1. di aver preso visione del Documento Illustrativo e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di essere consapevole che l'assegnazione della capacità richiesta avverrà, previa verifica dei requisiti, secondo l'ordine di ricezione delle manifestazioni di interesse da parte dell'IP (c.d. principio *first come first served*) e fino ad esaurimento della capacità disponibile;
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla IP l'eventuale cessazione del proprio interesse alla partecipazione;
4. di mantenere riservata ogni informazione della quale venisse a conoscenza nel corso delle trattative contrattuali con la IP e a restituire alla stessa ogni documentazione ricevuta qualora non si giungesse alla stipula dell'Accordo;
5. di rendere disponibile il seguente indirizzo e-mail _____ e la seguente persona _____ (cognome, nome, nr telefono) per tutte le comunicazioni future per la partecipazione all'asta e per l'eventuale trasmissione delle credenziali di accesso.

(Luogo) _____

(Data) _____

(Firma) _____

MODULO SUB B**Modulo di Autocertificazione
per accordo di stoccaggio e transito presso Sigemi****Spett.le**

italiana petroli S.p.A.
Via Salaria n. 1322
00138 Roma

e-mail: Impegni_Sigemi@italianapetroli.it

Oggetto: **Autocertificazione ai fini della partecipazione alla procedura**

La sottoscritta società _____,
con sede in _____, Via _____ n.
_____, Capitale sociale euro _____, Partita IVA n.
_____, Codice Fiscale n. _____,
iscritta al registro delle Imprese di _____, n.
_____, in persona di _____,
nato/a a _____, il _____, nella sua qualità di
_____, munito
dei necessari poteri e della legale rappresentanza per il loro esercizio (la "Società"),

PREMESSO

- che ha preso visione dell'inserzione con cui la italiana petroli S.p.A. (la "IP") ha indetto una procedura per l'offerta di capacità presso il sistema SIGEMI per servizi di ricevimento, stoccaggio e consegna di benzina, gasolio uso autotrazione incluso il biodiesel e gasolio uso riscaldamento;
- che ha preso visione sul sito <https://ip.gruppoapi.com/> del documento illustrativo dei criteri e delle modalità per la partecipazione a detta procedura (il Documento Illustrativo);
- che la Società è interessata a partecipare a detta procedura, avendo manifestato interesse per il tramite del modulo dedicato in data _____

con la presente,



DICHIARA

Consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio delle attività di compra vendita e movimentazione di prodotti petroliferi sul territorio nazionale;
2. di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni sintomatiche di insolvenza, quali rifiuto da parte di Banche o altri enti finanziari di fornire finanziamenti, pagamenti con mezzi anomali, soggezione a procedure di pignoramento, ad ipoteche giudiziali o sequestri;
3. di rilasciare idonee garanzie bancarie a prima richiesta per far fronte agli impegni contrattuali assunti (incluso il pagamento delle accise e dell'IVA) e al pagamento degli oneri aggiuntivi/accessori;
4. di prestare all'Agenzia delle Dogane competente la cauzione di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. del 26 ottobre 1995 n. 504 di cui all'Allegato C (Bozza Contratto IP per Transito e Stoccaggio presso il sistema di SIGEMI S.r.l.);
5. di agire nello svolgimento dell'attività nel puntuale costante rispetto della disciplina fiscale con particolare riferimento a quella relativa ad IVA e ACCISA;
6. di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dalla IP e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione, pubblicati sul sito www.ip.gruppoapi.com e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi;
7. di ben comprendere che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la IP avrà la facoltà di escludere la Società dalla procedura e da quelle future ovvero di non procedere con la messa a disposizione della capacità in caso di qualsivoglia violazione posta in essere dalla Società in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001;
8. di essere consapevole che, se assegnataria, la Società dovrà accettare nella loro interezza i termini e condizioni del **Contratto IP per Transito e Stoccaggio presso il sistema SIGEMI** di cui la bozza è disponibile sub Allegato C al Documento Illustrativo;
9. di allegare copia dei sottoelencati documenti ad integrazione della presente dichiarazione

DICHIARA ALTRESI'

- di essere dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 e relativo codice etico;
- di NON essere dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 e relativo codice etico;

Lista Documenti

1 –

2 –

3 –

(Luogo) _____

(Data) _____

(Firma) _____

ALLEGATO C**Bozza Contratto IP per Transito e Stoccaggio presso il sistema SIGEMI****SCRITTURA PRIVATA****TRA**

italiana petroli S.p.A. (di seguito anche “**IP**”), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A., con sede legale in Roma, Via Salaria 1322, 92, capitale sociale interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 00051570893, R.E.A. n. 740950, rappresentata nel presente atto da nella qualità di

E

XXXXXXXXXXXX (di seguito anche “**Società**”), con sede legale in via, capitale sociale=, iscritta al Registro delle Imprese di al nr....., C.F. e P.IVA, rappresentata da in qualità di di seguito singolarmente anche la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”

Premesso che

- a)** Continentale Italiana S.p.A. e Colisa S.p.A. (oggi SIGEA Sistema Integrato Genova Arquata S.p.A., per brevità SIGEA) hanno costituito nel 1997 SIGEMI Sistema Integrato Genova Milano S.r.l., (di seguito SIGEMI), proprietaria e gestore di un sistema logistico integrato, composto da impianti adibiti al ricevimento, stoccaggio, miscelazione, movimentazione, spedizione e riconsegna di prodotti petroliferi;
- b)** SIGEA ha in essere con SIGEMI un contratto di utilizzo del Sistema Logistico SIGEMI nella percentuale di utilizzo del 40 %;
- c)** IP detiene una partecipazione nel capitale sociale di SIGEA e ha in essere con SIGEA medesima un contratto di utilizzo del sistema logistico SIGEMI, in base al quale IP ha acquisito il diritto di usufruire dei servizi di ricevimento, stoccaggio, miscelazione, movimentazione, spedizione e



consegna di prodotti petroliferi che può offrire il Sistema Logistico SIGEMI, in una limitata quota percentuale della capacità operativa del Sistema Logistico SIGEMI stesso;

- d) IP intende stabilire nel presente apposito documento contrattuale i termini e le condizioni regolanti l'utilizzo da parte di terzi di detti servizi presso il Sistema Logistico SIGEMI, per una quota parte della quota spettante a IP e di cui alla lettera c) delle premesse al presente Contratto

Tutto ciò premesso si stipula tra le Parti quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1 IP si impegna con il presente Contratto a far sì che la Società possa utilizzare i servizi di ricevimento, stoccaggio, miscelazione, movimentazione, spedizione e consegna di prodotti petroliferi che il Sistema Logistico SIGEMI può offrire (di seguito anche SERVIZI) per i volumi annuali concordati con IP pari a XXXXX per benzina senza piombo, XXXXX per gasolio ad uso autotrazione (comprensivi di eventuali quantitativi di biodiesel, nella misura massima prevista dalla normativa pro-tempore vigente), XXXXX per gasolio ad uso riscaldamento (di seguito anche complessivamente **Volume Annuale Massimo**), in ogni caso nei limiti di un quantitativo massimo rispettivamente di 1.800 tonnellate annue di benzina senza piombo, 14.700 tonnellate annue di gasolio ad uso autotrazione (comprensivi di eventuali quantitativi di biodiesel) e 4.900 tonnellate annue di gasolio ad uso riscaldamento.

Il Volume Annuale Massimo sarà suddiviso esclusivamente in lotti mensili equamente ripartiti nell'arco anno contrattuale.

2.2 I prodotti di cui sopra dovranno rispettare le specifiche di cui **all'Allegato A**.

I prodotti consegnati al Sistema Logistico SIGEMI resteranno di proprietà della Società, ma potranno essere stoccati in promiscuo con prodotti di proprietà di altri utilizzatori del Sistema Logistico SIGEMI, purché di analoghe caratteristiche qualitative.

2.3 IP si impegna a operare per conto della Società nei confronti di SIGEA, affinché la Società possa utilizzare i SERVIZI presso il Sistema Logistico SIGEMI nei termini di cui al presente Contatto e relativi allegati.

A tal fine la Società segnalerà a IP le proprie esigenze operative, in ogni caso nei termini e condizioni previsti nel Regolamento Operativo sub **Allegato B**.

2.4 Resta inteso tra la Parti che in caso di interventi di manutenzione del Sistema Logistico SIGEMI, programmati e non, come pure in caso di problematiche tecnico/operative che dovessero interessare il detto Sistema Logistico SIGEMI sarà cura di IP di informare la Società: in tali casi le Parti coopereranno in buona fede per valutare una eventuale corrispondente riduzione per la Società della capacità di stoccaggio disponibile.

ART. 3 - DURATA – COLLEGAMENTO NEGOZIALE

3.1 Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà valido ed efficace per i successivi 12 mesi.

Alla scadenza il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da parte della Società da inviarsi via PEC entro 60 giorni prima della scadenza.

Alla scadenza del Contratto, naturale o anticipata, è in obbligo della Società ritirare i prodotti di sua proprietà in custodia presso il Sistema Logistico SIGEMI entro e non oltre 10 giorni dalla cessazione di efficacia del presente Contratto: per ogni giorno di ritardo verrà applicata alla Società una penale pari a €/m³/giorno 0,10 (zero/10), salvi i maggiori danni.

3.2 Resta inteso che lo scioglimento per qualsivoglia motivo e /o causa del contratto di utilizzo del Sistema Logistico SIGEMI in essere tra IP e SIGEA, di cui alle premesse del presente Contratto, in base al quale IP ha acquisito il diritto di usufruire dei servizi di ricevimento, stoccaggio, miscelazione, movimentazione, spedizione e consegna di prodotti petroliferi che può offrire il Sistema Logistico SIGEMI determinerà automaticamente la cessazione di efficacia del presente Contratto, senza che alcuna pretesa possa al riguardo essere avanzata dalla Società nei confronti di IP, a qualsivoglia titolo e/o causa.

3.3 Parimenti in caso di riduzione in capo a IP della propria quota percentuale di utilizzo del Sistema Logistico SIGEMI per causa non imputabile a IP medesima, le Parti s’incontreranno per valutare in buona fede una corrispondente riduzione per la Società della capacità di stoccaggio disponibile.

ART.4 – INTRODUZIONE DEI PRODOTTI NEL SISTEMA LOGISTICO SIGEMI E RICONSEGNA DEI PRODOTTI DAL SISTEMA LOGISTICO SIGEMI.

Le introduzioni dei prodotti nel Sistema Logistico SIGEMI avverranno:

- via mare con navi cisterna (con lotto minimo di 2000 tonn);
- via oleodotto franco Sistema Logistico SIGEMI;
- via acquisto da parte della Società da altri utilizzatori terzi che abbiano un conto deposito presso il Sistema Logistico SIGEMI, con modalità in stock transfer,
- via ATB per l’eventuale introduzione di biodiesel

in tutti i casi sopra elencati nel pieno rispetto delle clausole marittime e programmazione contenute nel Regolamento Operativo sub **Allegato B** al presente Contratto.

La consegna si intende effettuata:

- per le consegne via mare, con il passaggio dei prodotti dalla flangia di collegamento del collettore di bordo con le manichette e/o bracci di carico di terra;
- per le consegne via oleodotto al limite di barriera del Sistema Logistico SIGEMI;
- per le consegne mediante stock transfer nel momento in cui viene emessa la nota peso da parte di SIGEMI.

La quantità di prodotti presa in carico dal Sistema Logistico SIGEMI sarà determinata carico per carico, secondo gli accertamenti degli uffici Doganali e/o Fiscali nei serbatoi di terra del Sistema Logistico SIGEMI.

La riconsegna dal Sistema Logistico dei prodotti di proprietà della Società avverrà presso i depositi di Lacchiarella e Genova San Quirico con modalità FCA (Incoterms ultima edizione).

Per quanto attiene alla quantità la consegna si intenderà effettuata al bocchettone di carico.

Le quantità dei prodotti riconsegnati da SIGEMI saranno determinate come segue:



- per le riconsegne via autobotte farà fede la pesatura presso l'impianto che effettua la riconsegna;
- per le ATK il volume espresso dai contatori volumetrici.

La Società riconosce e garantisce che sia le introduzioni dei prodotti nel Sistema Logistico che lo stoccaggio, che le riconsegne dal Sistema Logistico avverranno nel pieno rispetto da parte della Società del Regolamento Operativo, **Allegato sub B** al presente Contratto ed in ogni caso nel pieno rispetto di tutte le procedure in essere presso il Sistema Logistico SIGEMI.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1 La programmazione trimestrale e mensile del Volume Annuale Massimo avverrà nei termini e condizioni di cui all'**Allegato** Regolamento Operativo sub **B**.

Fermo il divieto di introdurre nel mese di riferimento nel Sistema Logistico SIGEMI volumi superiori a un dodicesimo (con una tolleranza del +/- 10%) del Volume Annuale Massimo, qualora risultasse un'introduzione nel mese di prodotto, anche occasionale, da parte della Società per quantità superiori a un dodicesimo del Volume Annuale Massimo è in facoltà di IP risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, secondo comma, cod. civ., salvo il risarcimento dei danni in favore di IP, riconoscendo espressamente la Società la detta introduzione superiore a un dodicesimo del Volume Annuale Massimo quale grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

5.2 Resta inteso che introduzioni di quantità di prodotto inferiori ai volumi mensili programmati non potranno essere recuperati dalla Società nel corso dei mesi successivi nell'anno contrattuale.

Non sarà possibile per la Società ritirare nell'anno successivo le quantità non introdotte nel Sistema Logistico SIGEMI per le quali la Società debba versare o abbia versato comunque il corrispettivo in favore di IP, come meglio specificato al successivo paragrafo 6.5.

5.3 In ogni caso i volumi introdotti nel mese N dovranno essere ritirati entro il 10 del mese N+1.

ART. 6 – COMPENSI – TAKE OR PAY

6.1 Per i SERVIZI di cui al presente Contratto, la Società riconoscerà a IP i seguenti compensi:

6.1.1 Per i servizi di ricezione e stoccaggio dei prodotti petroliferi, e successiva carica in

- autobotte dal deposito di Lacchiarella e Genova San Quirico verrà applicata la tariffa di XXX €/Ton. La tariffa deve intendersi comprensiva delle operazioni di consegna della merce, immagazzinaggio e custodia, eventuale riconsegna su autobotti, indennità a funzionari di Dogana, Finanza, UTF, ecc. compilazione di ogni documentazione fiscale e/o doganale, documentazione commerciale e/o ufficiale (nota peso, DAA, etc.) spese amministrazione e bolli.
- 6.1.2 In caso di ritiro oltre il termine disciplinato all'articolo 5.4, verrà applicata sul quantitativo ancora in giacenza presso il Sistema una ulteriore tariffa di ---- €/Ton/giorno.
- 6.1.3 Per i servizi di caricazione in ATB di piccoli drop (ovvero per più di tre destinatari) che comportino l'emissione di più di tre documenti di trasporto verrà applicata una tariffa aggiuntiva di ----- €/Ton;
- 6.1.4 Per i programmi viaggio modificati per dirottamento prodotti, cambio destinazione o modifica della quantità sarà applicata una tariffa aggiuntiva di ---- €;
- 6.1.5 Per ogni tonnellata di prodotto trasferita via oleodotto da Genova San Quirico a Lacchiarella sarà applicata una tariffa aggiuntiva pari a --- €/Ton;
- 6.1.6 Eventuali costi di colorazione dei prodotti petroliferi saranno addebitati a parte, alla tariffa aggiuntiva di ---- €/Ton. I coloranti saranno forniti dalla SIGEMI e il relativo costo verrà addebitato da IP alla Società;
- 6.1.7 Per i servizi di ricezione di Biodiesel consegnato in ATB sarà applicata una tariffa di ----- €/Ton per ogni tonnellata di prodotto consegnato.

I compensi sono assoggettati ad IVA, se prevista per legge.

6.2 Sono a carico della Società oneri aggiuntivi e accessori, quali a mero titolo esemplificativo: tasse, soprattasse su merci sbarcate, tasse di sdoganamento, oneri fiscali, doganale e portuali.

6.3 Con specifico riferimento alle accise la Società provvederà alla copertura delle garanzie obbligatorie per legge in relazione alla movimentazione e stoccaggio del prodotto ai fini accise, in particolare prima della data di inizio di validità e efficacia del presente Contratto la Società si obbliga a consegnare a IP copia della documentazione comprovante la prestazione da parte della Società all'Agenzia delle Dogane della cauzione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6.4 Altri compensi per specifiche attività indicate nel Regolamento Operativo SIGEMI sub Allegato B.

6.5 Le Parti concordano che laddove la Società dovesse introdurre nel Sistema Logistico SIGEMI un volume di prodotti inferiore al Volume Annuale Massimo, la Società medesima riconoscerà comunque ad IP il prezzo di cui all'articolo 6.1.1 moltiplicato per il Volume Annuale Massimo, a prescindere dalla quantità effettivamente introdotta dalla Società nel Sistema Logistico SIGEMI, senza che al riguardo alcuna eccezione, pretesa possa essere avanzata dalla Società nei confronti di IP a qualsivoglia titolo e/o causa.

6.6 Entro 90 giorni prima della scadenza dell'anno contrattuale in corso, IP comunicherà alla Società i nuovi compensi per i SERVIZI da applicarsi per l'anno contrattuale successivo (ove rinnovato ai sensi dell'art. 3) in linea con eventuali mutate condizioni di mercato. I nuovi compensi come sopra comunicati da IP si intenderanno accettati dalla Società in conseguenza dell'omesso esercizio da parte di quest'ultima della facoltà di disdetta di cui all'art. 3) e, quindi, del tacito rinnovo del Contratto stesso.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO E TERMINI DI FATTURAZIONE

7.1 IP emetterà fattura mensile entro i primi 10 giorni di ogni mese con riferimento alla tariffa di cui all'articolo 6.1.1.

L'importo della fattura mensile sarà calcolato moltiplicando la tariffa di cui all'articolo 6.1.1 per un dodicesimo del Volume Annuale Massimo. **7.2** Con riferimento specifico ai servizi indicati ai punti 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.4 verrà emessa una fattura mensile separata entro il giorno 10 del mese successivo alla prestazione del servizio.

7.3 La Società provvederà al pagamento dei compensi entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di emissione delle fatture da parte di IP.

7.4 Eventuali costi e/o spese a carico della Società ai sensi del Regolamento Operativo sub allegato B, laddove anticipati da italiana petroli, verranno dalla Società rimborsati a italiana petroli previa emissione della relativa documentazione contabile da parte di quest'ultima.

ART. 8 – CONGUAGLIO DENSITA'

Non viene applicato alcun conguaglio densità alla luce della normativa vigente che prevede che gli accertamenti e tenuta dei libri fiscali siano fatti in volume.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

9.1 Ferme le responsabilità della Società e senza che quanto segue possa in alcun modo essere inteso quale limitazione di responsabilità della medesima Società, quest'ultima si obbliga a stipulare e mantenere in vita per tutta la durata del presente Contratto le polizze assicurative di seguito elencate presso compagnie con rating Standard and Poor's:

- **Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT)**, per massimale congruo per evento;
- **Polizza All Risks Prodotto** per un massimale congruo per evento.

Al riguardo la Società si obbliga a consegnare a IP copia dei relativi certificati assicurativi sottoscritti dalla Compagnia di Assicurazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio di efficacia del presente Contratto, con evidenza della data di inizio e scadenza della copertura assicurativa ed il massimale.

ART. 10 - GARANZIA BANCARIA

A garanzia dell'esatto adempimento da parte della Società di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto e dalla normativa pro tempore vigente (ivi incluse penali, pagamento delle accise e dell'IVA, anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 937 a 943 della legge 27 dicembre 2017, n 205) la Società si obbliga a consegnare a IP alla data di sottoscrizione del medesimo – e a mantenere pienamente efficace per tutta la durata del Contratto - una garanzia autonoma a prima richiesta da parte di primario Istituto di Credito secondo il modello allegato al presente Contratto sub C.

ART. 11 - SCORTE D'OBBLIGO E OBBLIGO BIOCARBURANTI

11.1 I prodotti di proprietà della Società in custodia presso il Sistema Logistico SIGEMI potranno essere utilizzati dalla Società al fine dell'assolvimento dei propri obblighi relativamente alle scorte d'obbligo.

11.2 Sono e rimangono integralmente ed esclusivamente a carico della Società gli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti ai sensi della normativa pro tempore vigente.



ART.12 – CALI DI GIACENZA

I cali di giacenza dei prodotti della Società saranno a carico della Società, nella misura accertata dall’Autorità doganale e/o fiscale e comunque non superiore ai cali legali ammessi.

Cali in eccedenza rispetto alla percentuale di calo consentita dalla legge saranno a carico del Sistema Logistico e rimborsati alla Società: il rimborso sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati nel Platt’s Oilgram, CIF MED (Genova/Lavera) alle voci dei prodotti interessati, considerando il quadrimestre in cui si sono verificati i cali.

ART. 13 - SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE

13.1 La Società dichiara di avere ricevuto alla data di sottoscrizione del presente Contratto la documentazione relativa a salute, sicurezza e ambiente sul Sistema Logistico SIGEMI.

Sarà cura di IP trasmettere alla Società eventuali edizioni aggiornate della documentazione di cui sopra.

13.2 La Società, con riferimento alle attività di riconsegna dal Sistema Logistico, in proprio o tramite vettori dalla medesima incaricati si obbliga:

- a rispettare le procedure in materia di salute, sicurezza e ambiente presso il Sistema Logistico SIGEMI;
- anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 cc, a che proprio personale e/o vettori incaricati impiegati per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto (i) sia dotato dei dispositivi di protezione individuali e collettivi idonei allo svolgimento delle attività di presa in consegna dal Sistema Logistico SIGEMI;
- trasmettere prima dell’inizio delle attività l’elenco del personale (corredato da fotografie) che sarà impiegato per lo svolgimento delle attività di presa in consegna del prodotto presso il Sistema Logistico SIGEMI.

ART. 14 - CESSIONE A TERZI

14.1 È fatto divieto alla Società di cedere in tutto o in parte il presente Contratto o trasferire ad altri le obbligazioni o diritti ad esso inerenti, il tutto anche in caso operazioni societarie, quali a titolo esemplificativo scissione, affitto e/o conferimento d’azienda, senza preventivo consenso di IP.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che per il caso disciplinato nell'articolo 5.1, IP ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, secondo comma, fatto salvo il risarcimento dei danni in proprio favore a carico della Società, in caso anche solo di uno dei seguenti inadempimenti da parte della Società, che quest'ultima riconosce quale grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 Codice civile:

- a) mancata consegna da parte della Società a IP della documentazione di cui all'articolo 6.3, comprovante la prestazione da parte della Società all'Agenzia delle Dogane competente della cauzione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504;
- b) mancata stipula e consegna da parte della Società a IP della garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di cui all'articolo 10 e/o perdita della sua efficacia nel corso della durata del Contratto;
- c) in caso di cessione del Contratto a terzi in violazione dell'articolo 14;
- d) nel caso previsto dall'articolo 18 in tema di Responsabilità Amministrativa e Politiche Anticorruzione;
- e) mancato pagamento alla scadenza delle fatture di due mensilità consecutive.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è il foro esclusivamente competente per ogni e qualsiasi controversia, ivi incluse quelle che dovessero sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, applicazione e risoluzione del presente Contratto.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

In ordine alle disposizioni contenute nel DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente Contratto verrà registrato, in caso d'uso a cura e spese della parte che ne avrà interesse, essendo soggetti ad IVA i corrispettivi previsti nel contratto per i SERVIZI.

ART. 18 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, POLITICHE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA**RISOLUTIVA ESPRESSA**

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, la Società dichiara: **(IPOTESI ALTERNATIVE: A) se la Società ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001; B) se la Società NON ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001)**

A) di aver adottato un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 ed un codice etico;

B) di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dalla IP e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione, pubblicati sul sito www.ip.gruppoapi.com e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi.

Resta tra le parti inteso che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la IP avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, in caso di qualsivoglia violazione posta in essere dalla Società in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni in favore di IP.

La Società dichiara altresì:

- di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse riferibile alla esecuzione del presente contratto;
- di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a carico di propri amministratori e procuratori, in generale soggetti apicali;
- di non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali a carico di propri amministratori e procuratorie/o soggetti apicali;
- di non avere riportato condanne in sede penale, con riferimento a propri amministratori e procuratori.

La Società si impegna, altresì, ad informare tempestivamente IP via PEC di eventuali mutamenti che dovessero intervenire nel corso della esecuzione del contratto con riferimento a quanto precede, accettando sin d'ora la valutazione di ogni più opportuna iniziativa da parte di IP, ivi incluso il diritto di

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Il comma, senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento dei danni in favore di IP.

ART. 19 – RISERVATEZZA

19.1 Ciascuna Parte si impegna a considerare le informazioni, in forma cartacea, elettronica, verbale, derivanti e/o connesse al Contratto come strettamente riservate e confidenziali (di seguito anche "Informazioni Confidenziali).

In relazione alle Informazioni Confidenziali ciascuna Parte si impegna a:

- mantenerle segrete e a non rivelarle a soggetti estranei alla propria organizzazione;
- anche all'interno della propria organizzazione, limitarne la diffusione ai soli soggetti i cui incarichi ne giustifichino la conoscenza ("*need to know*"), informandoli espressamente degli obblighi di riservatezza relativi;
- utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Confidenziali.

Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali ciascuna Parte sia in grado di provare per iscritto che:

- a) erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del Contratto;
- b) sono diventate di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della Parte ricevente;
- c) sono state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dalla Parte ricevente.

Ciascuna Parte adotterà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali.

19.2 Nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, dovrà immediatamente avvisare l'altra Parte al fine di consentirle l'opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta - dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte ricevente è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

19.3 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo resteranno in vigore per i 5 anni successivi alla scadenza o alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto.

ART. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di agire ciascuna in veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali e si obbligano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad essa applicabile in ragione delle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Al riguardo ciascuna delle Parti si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'altra Parte da ogni pregiudizio derivante dalla mancata/inesatto adempimento dei propri obblighi, obbligandosi a risarcire i relativi danni.

Allegati:

A Specifiche prodotti

B Regolamento Operativo

C Schema di garanzia autonoma bancaria

Data



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cc e ss. la Società approva espressamente le seguenti clausole:

- articolo 3 penali per ritardato ritiro prodotti dal Sistema Logistico SIGEMI;
- articolo 5 facoltà di risolvere il contratto da parte di IP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 secondo comma Codice civile, in caso di introduzione mensile di prodotto superiore a un dodicesimo del Volume Annuale Massimo;
- articolo 6 pagamento dei compensi contrattuali rispetto al Volume Annuale Massimo anche laddove i volumi introdotti al Sistema Logistico SIGEMI da parte della Società siano inferiori al Volume Annuale Massimo;
- articolo 10 obbligo di consegna e mantenimento per la durata del contratto di garanzia bancaria;
- articolo 15 facoltà di risolvere il contratto da parte di IP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 secondo comma Codice civile, in caso di:
 - a) mancata consegna mancata consegna da parte della Società a IP della documentazione di cui all'articolo 6. 3, comprovante la prestazione da parte della Società all'Agenzia delle Dogane competente della cauzione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504;
 - b) mancata stipula della garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di cui all'articolo 10 o perdita della sua efficacia nel corso della durata del Contratto;
 - c) in caso di cessione del Contratto a terzi in violazione dell'articolo 12;
 - d) nel caso previsto dall'articolo 18 in tema di Responsabilità Amministrativa e Politiche Anticorruzione;
 - e) mancato pagamento alla scadenza delle fatture di due mensilità consecutive.
- articolo 18 (clausola risolutiva espressa (i) a fronte di qualsivoglia violazione posta in essere dalla Società in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001,



fermo restando il risarcimento dei danni in favore di IP), nonché (ii) a fronte di omessa tempestiva informazione a IP via PEC di eventuali mutamenti che dovessero intervenire circa le seguenti circostanze:

- di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse riferibile alla esecuzione del presente contratto;
- di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a carico di propri amministratori e procuratori, in generale soggetti apicali;
- di non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali a carico di propri amministratori e procuratorie/o soggetti apicali;
- di non avere riportato condanne in sede penale, con riferimento a propri amministratori e procuratori.

La Società

ALLEGATO B
Alla Bozza Contratto IP per Transito e Stoccaggio presso il sistema SIGEMI

REGOLAMENTO OPERATIVO

1. PRESTAZIONI E SERVIZI IN GENERALE

- 1.1. Il sistema logistico di Sigemi S.r.l. (di seguito Sistema Logistico o Sistema) è un sistema integrato per la ricezione, stoccaggio, movimentazione e riconsegna di prodotti petroliferi. Si compone dei depositi di Lacchiarella (MI) e Genova San Quirico (GE), tra loro connessi mediante una rete di oleodotti; il Sistema è inoltre collegato al Porto Petroli di Genova Murtedo
- 1.2. Con riferimento al Contratto IP per Transito e Stoccaggio di presso il Sistema Logistico SIGEMI (di seguito Contratto), l'introduzione al Sistema Logistico di benzina senza piombo, gasolio ad uso autotrazione di gasolio ad uso riscaldamento potrà avvenire via mare con navi cisterna (**lotto minimo di 2.000 ton**), via oleodotto franco Sistema Logistico o mediante acquisti da parte della Società da altri utilizzatori terzi che abbiano un conto deposito presso il Sistema Logistico, con modalità in stock transfer. L'eventuale introduzione di biodiesel FAME dovrà avvenire via ATB.
La riconsegna dei prodotti ricevuti avverrà tramite autobotti / kilolitriche.
- 1.3. Il prodotto sarà immagazzinato presso il Sistema Logistico in promiscuo con uguali prodotti di proprietà degli altri utilizzatori del Sistema Logistico, aventi la stessa posizione doganale e classifica fiscale, anche se con alcune caratteristiche fisico/chimiche diverse ma nell'ambito delle specifiche di cui all'Allegato A del Contratto.
- 1.4. I prodotti consegnati e successivamente ritirati presso il Sistema Logistico dovranno essere in linea con le specifiche dei prodotti di cui all'allegato A del Contratto.

2. SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE

- 2.1. **Annuale:** a fronte della conclusione del Contratto la Società comunicherà ad italiana petroli il programma orientativo di movimentazione per i 12 mesi successivi, suddiviso per tipologia di prodotti, nonché le modalità di consegna al Sistema Logistico. Entro il 5 del mese antecedente



alla data di decorrenza del contratto le parti concorderanno il programma definitivo di transito per i 12 mesi successivi.

- 2.2. **Trimestrale:** entro il 5 del mese che precede l'inizio di ogni trimestre contrattuale, la Società comunicherà ad italiana petroli il programma orientativo per i mesi successivi con indicazione dei volumi per tipologia di prodotto che è sua intenzione movimentare nonché dei canali di introduzione suddivisi per prodotto. Qualora fosse sua intenzione introdurre navi cisterna (con lotto minimo di 2000 ton) dovrà indicare i cancelli di introduzione indicando la relativa decade.
- 2.3. **Mensile:** entro il 5 del mese precedente quello di movimentazione, la Società comunicherà ad italiana petroli il programma del mese successivo suddiviso per tipologia di prodotto, nonché dei canali di introduzione suddivisi per prodotto. Qualora fosse sua intenzione introdurre una nave cisterna (lotto minimo 2000 ton) dovrà indicare i cancelli di introduzione con un periodo di 5 giorni. Entro il giorno 25 del mese precedente quello di movimentazione, italiana petroli invierà comunicazione del programma definitivo restringendo i cancelli di scarica a 3 giorni.

3. PROGRAMMAZIONE NAVI E PREAVVISO DI ARRIVO

LETTERE DI PRONTEZZA

3.1. La programmazione dell'arrivo delle navi a Genova dovrà essere accurata per evitare interferenze con gli arrivi di altre navi di altri utilizzatori del Sistema. A tal fine entro il 15 di ogni mese la Società e italiana petroli concorderanno un programma di arrivo navi che si intenderà vincolante per il primo mese successivo e tentativo per il mese seguente, nel rispetto delle esigenze operative proprie anche degli altri utilizzatori del Sistema Logistico.

In fase di programmazione i cancelli assegnati saranno di norma di cinque giorni per gli arrivi previsti nel secondo mese del programma, saranno invece ristretti a tre giorni per gli arrivi del primo mese (al riguardo italiana petroli invierà comunicazione entro il giorno 25 del mese precedente, come indicato nel punto 2.3). Eventuali variazioni per quanto riguarda i cancelli stabiliti potranno essere concordate fra italiana petroli e la Società in accordo con il Sistema Logistico.

Sette giorni lavorativi prima del primo dei tre giorni di cancello, la Società comunicherà a italiana petroli la nomina nave, specificando ETA, quantità e qualità per ogni prodotto da scaricare, ed eventuale ispettore indipendente. Viene data possibilità, alla Società, di sostituire una nave nominata con un'altra nave di caratteristiche simili, che trasporti analoga quantità della stessa merce o, previo accordo tra le parti, anche di merce diversa e che sia programmata in arrivo entro il cancello previsto per la nave da sostituire.

3.2. La Società darà istruzioni affinché le navi, o gli agenti locali, comunichino al Sistema Logistico



con successivi preavvisi di 72, 48, 24 e 12 ore la data e l'ora prevista dell'arrivo a Genova, sempre che la durata del viaggio lo consenta. In ogni caso sono dovuti preavvisi almeno per le 48, 24 e 12 ore. In difetto dei preavvisi qui previsti, sarà facoltà del Sistema Logistico di ritardare l'accettazione della prontezza della nave nella misura in cui la nave avrà ritardato a fornire il preavviso stesso.

3.3. La scarica della nave cisterna sarà effettuata al Porto Petroli di Genova Multedo, e l'attracco delle stesse avverrà ai pontili indicati dalla Direzione del Porto Petroli.

La Società si impegna a nominare navi adeguatamente assicurate contro tutti i rischi, incluso quello di inquinamento, membri P. and I. e ITOPF e in accordo con le più recenti norme IMO/MARPOL/SOLAS e con la convenzione di Parigi del 1978.

Le navi dovranno essere conformi e rispettare tutte le norme di legge e regolamenti ivi compresi i regolamenti portuali e a tutte le norme antincendio.

3.4. Quando la nave in arrivo sarà pronta per scaricare, il Comandante presenterà al Sistema Logistico la sua notifica di prontezza per e-mail, direttamente o a mezzo dell'Agente della nave. Dal momento della presentazione di tale lettera, accettabile in ogni giorno ed ora, domenica e festivi inclusi, la nave cisterna sarà ritenuta accettata, sia essa o no all'ormeggio, sempre che tale nave cisterna abbia ottenuto la libera pratica sanitaria o l'ormeggio messo a disposizione dalla direzione del Porto Petroli di Genova.

3.5. Le operazioni di scarica delle navi cisterna dovranno essere effettuate senza interruzione e la Società si impegna a fare in modo che qualsiasi nave cisterna da essa designata sia in grado di scaricare in un tempo massimo pari a 2/3 delle stallie concesse o comunque, per la scarica, sia in grado di mantenere un conto pressione minima di 7 kg a manifold impianti di terra permettendo.

3.6. Sarà Sigemi a definire i serbatoi e il deposito dove scaricare le navi.

4. STALLIE E CONTROSTALLIE

4.1. Il tempo di stallie concesso alla Società per scaricare la merce, tempo permettendo, domeniche e feste riconosciute incluse, salvo diverse disposizioni della Direzione del Porto Petroli di Genova sarà di 18 ore per scariche fino a 2.000 Tons. Tutto il tempo in più usato per scaricare, eccedente le ore di stallie sopra previste, salvo per cause imputabili alla nave, sarà considerato come tempo di controstallie addebitabile al Sistema Logistico salvo il disposto nei paragrafi successivi.

4.2. Le stallie decorreranno dopo sei ore dal momento della valida presentazione della lettera di



prontezza al Sistema Logistico, sempre che le Autorità Portuali di Genova permettano l'entrata della nave cisterna nel porto in quella data ed ora, oppure dal momento dell'inizio delle operazioni di scarica, qualora detto inizio avvenga prima dello scadere del preavviso delle sei ore. Resta inteso però, che il Sistema Logistico non sarà responsabile per eventuali indisponibilità pontili dovute ad occupazioni con navi di terzi non operanti conto Sigemi

- 4.3. Ai fini del conteggio delle stallie ed eventuali controstellie, il computo del tempo usato inizierà sei ore dopo la valida presentazione della lettera di prontezza ovvero dall'inizio della scarica, ove ciò si verifichi prima e terminerà allo stacco dei bracci di scarica.

Qualora la nave arrivi a Genova prima del periodo concordato, si dovrà considerare arrivata solo alle 00:00 del primo giorno di cancello programmato. Qualora la nave arrivi a Genova dopo il periodo programmato, ai fini del conteggio delle stallie il computo del tempo impiegato decorrerà dall'inizio della scarica.

Il tempo impiegato per portarsi dalla rada all'ormeggio o qualsiasi ritardo in questa fase di "shifting", per cause non imputabili al Sistema Logistico, non sarà contato come tempo di stallie usato.

Non conterà come stallie anche il tempo eccedente a quello concesso derivante da insufficienza della nave, per non avere realizzato la rata di scarica pattuita o per non avere mantenuto la pressione media di 100 PSI al manifold terra/bordo.

Non conterà come stallie il tempo trascorso per il ritardato inizio o la sospensione delle operazioni causate da disposizioni delle autorità competenti, o dal personale dipendente della Porto Petroli di Genova spa.

- 4.4. Per ragioni logistiche e operative il Sistema Logistico avrà la facoltà di fare spostare la nave cisterna da un ormeggio ad un altro senza spese e tempi a carico della stessa. Se lo spostamento è imposto dalle autorità competenti i relativi tempi e spese saranno a carico della Società.

Se sarà necessario spostare la nave cisterna all'ormeggio a causa delle attrezzature o di altre deficienze della nave, o del suo equipaggio, le spese derivanti saranno a carico della Società ed il tempo usato non sarà conteggiato come tempo di stallie usato.

Il tempo usato per l'imbarco e/o lo sbarco di zavorra non sarà mai conteggiato come tempo di stallie usato.

- 4.5. Nel caso in cui eventuali controstellie dovessero maturare a causa di esplosioni e/o incendio a bordo o per inadempienza o ritardo o colpa della nave cisterna, tali controstellie si intenderanno interamente a carico della Società. Se la causa delle controstellie dovesse imputarsi a scoppio e/o incendio o inefficienza delle attrezzature della Porto Petroli esse saranno equamente sopportate dal Sistema Logistico e dalla Società.



Qualora poi eventuali controstellie dovessero maturare a causa di eventuali guasti delle attrezzature e degli impianti di ricezione del Sistema Logistico, tali controstellie si intenderanno interamente a carico di quest'ultimo.

Nel caso ancora di scioperi o agitazioni di carattere strettamente aziendale del personale del Sistema Logistico, eventuali controstellie saranno equamente ripartite 50/50 tra il Sistema e la Società.

Eventuali controstellie maturate a causa di scioperi di agitazioni di categoria e/o generali del personale degli impianti di ricezione/caricazione, o causate da scioperi o agitazioni di enti pubblici (dogana, UTF, ecc.) o di imprese che forniscono servizi portuali (piloti rimorchiatori, ormeggiatori, ecc.), saranno equamente sopportate dal Sistema Logistico e dalla Società.

Non saranno imputabili al Sistema logistico controstellie che dovessero maturare per l'arrivo di due navi (anche di altri transitanti del sistema) aventi cancelli concordati consecutivi, che si dovessero presentare rispettivamente la prima l'ultimo giorno del cancello e la seconda il primo giorno del cancello assegnato.

Infatti, ove queste ipotesi si realizzasse è possibile che la seconda nave vada in controstellie dovendo attendere per l'ingresso il termine della scarica della prima nave cisterna qualora entrambe dovessero utilizzare lo stesso oleodotto. In questo caso le controstellie non saranno imputabili al Sistema Logistico.

- 4.6. Eventuali controstellie, imputabili al Sistema Logistico per il tempo usato in eccesso a quello fissato al paragrafo 4.1 saranno rimborsate alla Società sempre che la richiesta venga fatta entro 60 giorni dalla fine della scarica.

Passato tale termine, eventuali richieste saranno considerate nulle. Detto rimborso avverrà considerando la rata di controstellie risultante dal contratto. La Società si impegna a presentare alla italiana petroli i rispettivi estratti dei contratti e le fatture ricevute dagli armatori evidenziando le controstellie richieste.

Nel caso di navi noleggiate a tempo, di carichi CIF o per navi di proprietà, le controstellie saranno pagate secondo tariffe di mercato da concordarsi all'atto della nomina/accettazione della nave. Per i "part cargo" si considererà la rata di navi di portata equivalente al quantitativo effettivamente scaricato più 10%.

- 4.7. Il pagamento delle controstellie dovute sarà effettuato alla Società in euro, calcolato al cambio ufficiale del Dollaro USA medio del mese in cui è avvenuto il pagamento all'estero, (rilevazione BCE del cambio Dollaro/Euro) qualora il contratto di noleggio preveda un pagamento in dollari.

5. ACCERTAMENTO QUANTITATIVO



Ai fini dell'accertamento delle quantità dei prodotti consegnati dalla Società saranno ritenuti validi gli accertamenti doganali e/o fiscali di introduzione dei prodotti al Sistema.

La Società si riserva il diritto di presenziare agli accertamenti a terra con proprio personale o con personale da essa autorizzato.

Ai fini dell'accertamento delle quantità riconsegnate dal Sistema Logistico alla Società da Lacchiarella o Genova San Quirico saranno ritenuti validi a tutti gli effetti i quantitativi riportati sulle note peso e sulla documentazione fiscale e/o doganale prevista dalle norme applicabili.

6. ACCERTAMENTO QUALITATIVO

6.1. Ai soli fini della qualità, sia per quanto riguarda i prodotti scaricati la responsabilità del Sistema Logistico inizia/termina secondo quanto specificato all'articolo 6.2 del Contratto di Utilizzo tra italiana petroli e la Società.

La qualità di prodotto consegnato dalla Società al Sistema Logistico sarà conforme alle specifiche riportate nell'allegato A del Contratto.

La Società invierà via e-mail, almeno 2 giorni lavorativi prima dell'arrivo della nave cisterna al Sistema Logistico, il certificato di qualità del carico che sarà sbarcato.

I campioni delle partite consegnate da navi, prelevati prima dell'inizio delle operazioni di scarica, saranno analizzati presso un laboratorio indipendente di gradimento del Sistema Logistico.

Le analisi da effettuare nel laboratorio indipendente saranno eseguite senza causare ritardi alle operazioni di scarica.

Alle analisi potrà presenziare il rappresentante della Società.

I costi delle analisi saranno suddivisi al 50% tra il Sistema Logistico di Sigemi e la Società.

I campionamenti si eseguiranno come segue:

a) Se si riferiscono al trasferimento da un altro deposito di altra società, verrà costituito un campione medio serbatoio di cui saranno confezionati 5 contenitori da litri 1 (uno) di questi tre saranno suggellati e tenuti in archivio per 60 giorni.

I restanti due verranno utilizzati per analisi immediate presso il laboratorio.

b) Se si riferiscono a navi cisterne

1) Campione medio bordo: campione costituito da quantità proporzionali ai contenuti nelle varie cisterne della nave ben miscelati insieme. Ne verranno costituiti n° 5 contenitori da un litro. Di questi, tre verranno suggellati e tenuti in archivio per 60 giorni. I restanti due verranno utilizzati per le analisi immediate.

2) Campione durante la scarica: prelevato in modo automatico sul pontile dal personale di



Porto Petroli di Genova.

Nel caso che sulle analisi del campione medio bordo o durante la scarica si riscontrassero dei valori in contrasto con quelli dell'allegato A del Contratto e nei limiti di riproducibilità del metodo, la Sigemi ha la facoltà di non iniziare o sospendere la scarica della nave senza che per questo le possano essere imputati costi per controstallie, e di chiedere la ripetizione del campionamento e delle analisi in contraddittorio.

Ove anche i risultati delle analisi suddette non fossero conformi alle specifiche contrattuali italiana petroli contatterà la Società per definire le azioni da intraprendere.

3) Campione medio scarica: questo campione sarà quello di riferimento della qualità ricevuta dal Sistema Logistico di Sigemi e dovrà essere conforme alle specifiche in allegato A del Contratto di Utilizzo tra italiana petroli e la Società. Il campione sarà prelevato da un campionatore automatico posizionato al manifold braccio di carico/scarica della nave.

Il campione medio scarica verrà confezionato in tre contenitori da un litro, di cui due suggellati e posti in archivio, il terzo sarà consegnato al laboratorio per le analisi. Nel caso di discrepanza tra le analisi di questo campione e l'analisi dei campioni succitati, purché non imputabile alla riproducibilità e ripetibilità del metodo d'analisi, le parti si incontreranno per stabilire eventuali responsabilità proprie o di terzi e per concordare azioni correttive. Nel caso di mancato o cattivo funzionamento del campionatore continuo farà testo, agli effetti della qualità sbarcata, il campione medio bordo, rimanendo comunque l'obbligo per il Sistema Logistico di Sigemi di fare prelevare manualmente un campione medio scarica.

c) Se si riferiscono alla loro riconsegna in autobotte:

Campione alle baie di carico (saltuario e su richiesta dei clienti). Al prelievo di tutti i suddetti campioni dovranno assistere rappresentanti della Società, oltre che rappresentanti del Sistema Logistico di Sigemi, i quali dovranno suggellare i campioni prelevati in contraddittorio. Se i rappresentanti della Società non saranno presenti all'atto del campionamento, saranno considerate valide a tutti gli effetti di legge i campioni prelevati dal Sistema Logistico di Sigemi e da questa sigillati.

I campioni così prelevati verranno conservati per almeno 60 giorni, e potranno essere usati per ulteriori analisi presso un laboratorio indipendente nominato di comune accordo tra italiana petroli e la Società, qualora ciò venisse richiesto per iscritto da una parte all'altra parte entro 25 giorni dall'avvenuto prelievo del campione.

7. ANTICIPAZIONE RIMBORSO ONERI NAZIONALIZZAZIONE PRODOTTI

7.1. Qualsiasi onere fiscale doganale, portuale gravante sulla nave e/o prodotti sbarcati sarà totalmente a carico della Società.



La Società provvederà per proprio conto al pagamento delle accise secondo le procedure previste dalla normativa vigente e per quanto riguarda gli oneri portuali, dichiara di conoscere le tariffe fissate dalla Porto Petroli al momento dell'entrata in vigore del sistema Sigemi.

Gli oneri portuali sono soggetti ad aggiornamenti, conformemente ai listini di volta in volta in vigore che la Società dichiara fin da ora espressamente di accettare.

Tali oneri dovranno essere pagati direttamente dalla Società.

- 7.2. Sarà effettuata dal Sistema Logistico, a spese della Società, la nazionalizzazione dei prodotti sbarcati in posizione doganale "estera".
- 7.3. Per l'assolvimento degli oneri fiscali verranno utilizzate le forme di pagamento a termine di legge stabilite dalla dogana territorialmente competente.

8. COLORAZIONE PRODOTTI

- 8.1. Sigemi, conformemente alle norme vigenti (fiscali e commerciali), effettuerà la colorazione dei prodotti destinati al mercato interno o al mercato estero.
- 8.2. Tali colorazioni saranno effettuate mediante i coloranti e nelle percentuali previste dalla legge.

9. RICONSEGNA PRODOTTI DAI DEPOSITI

- 9.1. I prodotti verranno riconsegnati FCA pensilina di carico ATB/ATK osservando i seguenti orari di carico:

Lacchiarella: dal lunedì al venerdì dalle ore 3:00 alle ore 21:00; il sabato dalle ore 3:00 alle ore 15:00; la domenica dalle ore 3:00 alle ore 12:00.

Genova San Quirico: dal lunedì al venerdì dalle ore 3:00 alle ore 21:00; il sabato dalle ore 5:00 alle ore 15:00.

Tutto quanto sopra può variare in funzione di esigenze particolari, dei contratti nazionali ed accordi sindacali.

Eventuali richieste di carico nei giorni festivi dovranno essere effettuate con congruo preavviso.

- 9.2. Il Sistema Logistico trasmetterà alla Società la situazione del carico, scarico ed inventariale, usando propri stampati e seguendo esclusivamente le proprie procedure amministrative.
- 9.3. Il Sistema Logistico effettuerà il servizio di riconsegna dei prodotti nell'area libera da tributi dei Depositi e/o nelle aree doganali, su autobotti della Società o clienti nominati dalla Società, nel seguente modo:



Deposito di Lacchiarella/Genova San Quirico: il servizio di riconsegna, per prodotti ritirati nella stessa posizione doganale/fiscale di introduzione, inizierà, salvo casi particolari, non appena avvenuto l'accertamento doganale che sarà che sarà effettuato entro e non oltre due giorni lavorativi dal completamento della scarica della nave.

- 9.4. Nell'ambito del programma giornaliero di autobotti e autobotti kilolitriche concordato, il servizio di riconsegna dei prodotti avverrà con la massima speditezza possibile; le autocisterne saranno introdotte nel Deposito e caricate secondo l'ordine di presentazione al carico nel rispetto dei regolamenti dei singoli Depositi.

Verranno fornite alla Società tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per effettuare il carico presso i depositi di Lacchiarella e di Genova San Quirico.

10. CALI DI TRASFERIMENTO E DI GIACENZA

10.1 I cali di prodotto che si dovessero verificare nel trasferimento di partite introdotte nel Sistema SIGEMI da altre basi a mezzo oleodotto, saranno a carico della Società. Il Sistema Logistico prenderà in carico le quantità accertate doganalmente e/o fiscalmente nei propri depositi.

10.2 I cali di giacenza dei prodotti della Società, allo stato in sospensione di accisa e/o estero e/o nazionale saranno a carico della Società nella misura accertata dall'Autorità doganale e/o fiscale, e comunque non potranno superare i cali legali ammessi.

I cali di giacenza a carico della Società dovranno essere opportunamente documentati.

Eventuali cali in eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra saranno a totale carico del Sistema Logistico e saranno rimborsati alla Società, dietro semplice presentazione di fattura.

Il rimborso sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati nel Platts Oilgram, CIF MED (Genova/Lavera), convertiti in euro, alle voci dei prodotti interessati, considerando tutto il quadrimestre in cui si sono verificati i cali.

11. RIMBORSO COSTI

11.1 Eventuali costi a carico della Società ai sensi del presente documento, laddove anticipati da italiana petroli, verranno dalla Società rimborsati a italiana petroli previa emissione della relativa documentazione contabile da parte di quest'ultima.



Ver A1 – Feb 2024

ALLEGATO C**Alla Bozza Contratto IP per Transito e Stoccaggio presso il sistema SIGEMI****GARANZIA AUTONOMA BANCARIA**

Spettabile

(inserire i dati di IP, denominazione, indirizzo)

Con riferimento al contratto di sottoscritto in data (di seguito per brevità “Contratto”) da (di seguito per brevità “IP”) e da (di seguito per brevità “la Società”), a favore di IP quale beneficiaria la sottoscritta Banca, in persona del, con sede legale in,, con la presente si obbliga direttamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, al puntuale ed integrale soddisfacimento di ogni ragione di credito della IP comunque ed a qualsivoglia titolo nascente dal Contratto e sue eventuali modifiche, integrazioni e/o, di qualsivoglia natura e/o entità sottoscritte tra IP e la Società.

All’uopo la sottoscritta Banca rilascia la presente garanzia autonoma a prima richiesta per il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni tutte a carico della Società ai sensi del Contratto e sue eventuali modifiche, integrazioni, di qualsivoglia natura e/o entità, sottoscritte tra IP e la Società ovvero a garanzia del pieno ed integrale pagamento dei compensi previsti nel Contratto, nonché del pagamento degli oneri, imposte, tasse, costi, spese, penali nei termini e condizioni ivi convenuti, nonché del risarcimento di ulteriori danni, fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro

La sottoscritta Banca dà atto che il presente atto costituisce un contratto autonomo di garanzia, separato e distinto rispetto alle obbligazioni di cui sopra assunte con la sottoscrizione del Contratto e che non sarà in alcun modo sollevata dall’impegno assunto con la presente garanzia in conseguenza di qualsiasi cambiamento dei termini e condizioni di detto Contratto, né a fronte di qualsiasi deroga o rinuncia concessa da IP ai termini e condizioni del Contratto, né infine a fronte di eventuali mutamenti della compagine azionaria e/o della struttura societaria della Società e/o di IP.

In forza della presente garanzia, la sottoscritta Banca resta obbligata a pagare IP a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata formulata dalla IP medesima, entro ... giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con bonifico su conto corrente indicato dalla IP, indipendentemente da qualsivoglia contestazione ed eccezione connessa al contenuto e all’esecuzione del Contratto, cui la Banca espressamente rinuncia in ogni caso, quanto le venisse richiesto dalla IP, in esecuzione di quanto sopra, senza obbligo da parte della IP di preventiva messa in mora ed escussione della Società e fermo restando il diritto della IP di concedere alla Società tutte quelle dilazioni che la IP riterrà di suo interesse.



Considerata la natura e l'oggetto del presente contratto autonomo di garanzia è espressamente esclusa ogni applicabilità delle norme codicistiche in materia di fideiussione, rinunciando comunque noi Banca fin d'ora espressamente ad avvalerci di ogni beneficio, diritto ed eccezione ivi contemplato.

Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra la IP e la Società non potranno in ogni caso sospendere l'obbligo da parte nostra di pagare alla IP puntualmente quanto richiestoci fino alla concorrenza di €in forza della presente garanzia.

La presente garanzia autonoma a prima richiesta avrà validità a far data dalla sua emissione e deve intendersi valida ed irrevocabile sino all'integrale soddisfacimento di tutto quanto dovuto dalla Società a fronte del Contratto sopra citato.

L'efficacia della presente garanzia decorre pertanto dal e scadrà il, salvo rinnovo su richiesta scritta di IP a mezzo lettera raccomandata.

La scrivente Banca si impegna a tal proposito a rinnovare e/o prorogare detta garanzia per un periodo massimo di ulteriori giorni, qualora IP avanzasse la suddetta richiesta.

Il mancato pagamento delle commissioni non potrà naturalmente essere opposto a IP.

La presente garanzia è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo previsto dalla legge.

Data

Firma

NOTA IMPORTANTE

(*) la garanzia dovrà essere rilasciata da un Primario Istituto di Credito Italiano